

COMUNE DI CASALMAGGIORE
(Provincia di Cremona)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

Approvato con atto consiliare n. 24 in data 21/05/2025

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 .	Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 .	Entrata in vigore e abrogazioni	4
Art. 3 .	Soggetto attivo	4
Art. 4 .	Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 5 .	Rifiuti urbani e speciali	5
Art. 6 .	Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.....	6
Art. 7 .	Sostanze non conferibili al pubblico servizio	7
Art. 8 .	Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento	7
Art. 9 .	Conferimenti straordinari di rifiuti costituiti da sfalci e potature da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde privato.....	7
Art. 10 .	Definizioni	10
TITOLO II	PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	10
Art. 11 .	Presupposto.....	10
Art. 12 .	Soggetti passivi	11
Art. 13 .	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	11
Art. 14 .	Esclusione dall'obbligo di conferimento	12
Art. 15 .	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	12
Art. 16 .	Superficie imponibile.....	15
Art. 17 .	Copertura dei costi del servizio.....	15
Art. 18 .	Piano Finanziario	15
Art. 19 .	Determinazione della tariffa	16
Art. 20 .	Articolazione della tariffa	16
Art. 21 .	Quota variabile misurata della tariffa.....	17
Art. 22 .	Soglia minima di produzione - ricostruzione dei conferimenti.....	18
Art. 23 .	Periodi di applicazione della tariffa	19
Art. 24 .	Tariffa per le utenze domestiche	20
Art. 25 .	Occupanti le utenze domestiche.....	20
Art. 26 .	Tariffa per le utenze non domestiche	21
Art. 27 .	Classificazione delle utenze non domestiche.....	22
Art. 28 .	Istituzioni scolastiche statali	22
Art. 29 .	Tariffa giornaliera	22
Art. 30 .	Manifestazioni ed eventi	23
Art. 31 .	Tributo provinciale.....	23
TITOLO III	Riduzioni e agevolazioni.....	23
Art. 32 .	Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza	23
Art. 33 .	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	24
Art. 34 .	Riduzioni/esenzioni per recupero dei rifiuti urbani	25
Art. 35 .	Riduzioni per il compostaggio	27
Art. 36 .	Altre agevolazioni.....	27
Art. 37 .	Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni	28
TITOLO IV	DICHIARAZIONE, VERIFICHE E RISCOSSIONE	28
Art. 38 .	Versamenti	28
Art. 39 .	Obbligo di dichiarazione.....	30
Art. 40 .	Contenuto della dichiarazione.....	31

Art. 41 .	Poteri affidati al Soggetto Gestore	32
Art. 42 .	Verifica delle violazioni dichiarative	32
Art. 43 .	Inadempimento agli obblighi di versamento	33
Art. 44 .	Attività di controllo	33
Art. 45 .	Interessi	34
Art. 46 .	Somme di modesto ammontare	34
Art. 47 .	Riscossione coattiva	34
Art. 48 .	Autotutela, accertamento con adesione, contenzioso,	34
Art. 49 .	Comunicazioni al Gestore	34
Art. 50 .	Reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi	35
Art. 51 .	Rimborsi	36
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	36
Art. 52 .	Clausola di adeguamento	36
Art. 53 .	Disposizioni transitorie	36
	ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti	38
	ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti	39

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 . Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il prelievo sui rifiuti tramite l'applicazione di una tariffa puntuale avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Tariffa Corrispettiva), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e integra la disciplina legislativa della tariffa rifiuti, statuita dall'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 . Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 3 . Soggetto attivo

1. La Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa dal Soggetto Affidatario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani (Soggetto Gestore) su tutto il territorio di competenza del Comune affidante, fatta salva la possibilità del Soggetto Gestore di affidare a terzi tali attività nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il Soggetto Gestore al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il soggetto attivo nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal corrispettivo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo quello nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 4 . Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
- a) secondo l'origine in
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti” (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.

Art. 5. Rifiuti urbani e speciali

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo articolo 6;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
2. I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, ai sensi dell'art. 226, comma 2, d.lgs. 152/2006.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 6. Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;

- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 8.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Art. 7 . Sostanze non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8 . Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 1000 mq, che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20% il parametro *Kd* applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.
2. L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Comune o al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

Art. 9 . Conferimenti straordinari di rifiuti costituiti da sfalci e potature da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde privato

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera

straordinario il conferimento di rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature (codice EER 200201) da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde privato in caso di:

- a) Conferimenti di rifiuti prodotti a seguito di interventi su aree verdi incluse in utenze iscritte nel ruolo del comune per conferimenti complessivi, nell'ambito del singolo intervento, superiori a 250, 00 kg, il cui produttore è:
 - i) L'utente che possiede o detiene l'utenza, domestica o non domestica, nella quale sono prodotti i rifiuti;
 - ii) L'impresa specializzata in attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde, incaricata dall'utente che possiede o detiene l'utenza nella quale sono prodotto i rifiuti, indipendentemente dalla conduzione o meno da parte dell'impresa di un'utenza all'interno dell'ambito comunale.
 - b) Conferimenti di rifiuti il cui produttore è l'impresa specializzata in attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde, con sede e che possiede o detiene almeno un'utenza non domestica nel comune, realizzati a seguito di interventi su aree verdi private ubicate al di fuori del territorio di competenza comunale, sempre e comunque indipendentemente dai quantitativi conferiti.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle norme previste dal presente articolo i conferimenti di rifiuti da sfalci e potature codice EER 200201 provenienti da:
- a) attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico;
 - b) attività su aree verdi private incluse in utenze iscritte nel ruolo del comune e aventi una produzione complessiva per intervento inferiore o uguale ai limiti previsti alla lettera a) del precedente comma 1, in tal caso il produttore può essere unicamente l'utente iscritto all'anagrafe della tariffa comunale che possiede o detiene l'utenza, indipendentemente che il conferimento sia effettuato direttamente dallo stesso utente ovvero tramite terzo e/o professionista, appositamente delegato.
3. Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente comma 1. è di norma presso il centro di raccolta comunale (CDR) da realizzarsi da parte del produttore, sotto la propria responsabilità e con mezzo idoneo a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e secondo le prescrizioni, modalità e limiti giornalieri di conferimento, previste dal regolamento del CDR e dal regolamento del servizio; solo nel caso di conferimenti di cui alla lettera a) del precedente comma 1. possono essere messi a disposizione, su apposita richiesta e a seguito di verifica sulla momentanea fattibilità da parte del gestore del servizio, idonei contenitori dedicati presso l'area verde oggetto di intervento e da ritirarsi da parte del gestore stesso.
4. Per il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo i produttori individuati ai precedenti commi 1 a) ii) e 1 b), dovranno presentare obbligatoriamente domanda prima del conferimento
5. Le domande di cui al precedente comma dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- a) Per i conferimenti di cui al punto i), lettera a) del precedente comma 1:
 - i) Dati identificativi del produttore utente:

- (1) se persona fisica: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, codice utente;
 - (2) se ditta: ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, i riferimenti del legale rappresentante, codice utente;
 - ii) l'ubicazione, la superficie dell'area trattata, il codice utenza e gli identificativi catastali dell'area in cui è realizzato l'intervento;
 - iii) la data del conferimento;
 - iv) eventuale delega al conferimento a terzi e/o professionisti.
 - b) Per i conferimenti di cui al punto ii), lettera a) del precedente comma 1:
 - i) i dati identificativi dell'impresa (denominazione e scopo sociale dell'impresa, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, recapito telefonico, recapito postale e indirizzo di posta elettronica);
 - ii) l'ubicazione, la superficie, il codice utenza e gli identificativi catastali dell'area in cui è realizzato l'intervento;
 - iii) la data del conferimento;
 - iv) i dati identificativi del conduttore dell'area e committente dell'intervento:
 - (1) se persona fisica: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e il codice utente;
 - (2) se ditta: ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, i riferimenti del legale rappresentante e il codice utente;
 - c) Per i conferimenti di cui alla lettera b) del precedente comma 1:
 - i) i dati identificativi dell'impresa (denominazione e scopo sociale dell'impresa, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, recapito telefonico, recapito postale e indirizzo di posta elettronica), codice utente;
 - ii) il comune, l'ubicazione, la superficie e gli identificativi catastali dell'area in cui è realizzato l'intervento;
 - iii) la data del conferimento;
 - iv) i dati identificativi del conduttore dell'area e committente dell'intervento:
 - (1) se persona fisica: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - (2) se ditta: ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e i riferimenti del legale rappresentante;
 - v) copia del contratto/accettazione o altro atto che comprovi l'incarico dell'intervento da parte del committente;
6. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente le modalità e limiti giornalieri, previste dal regolamento del centro di raccolta comunale (CDR) e dal regolamento del servizio, per il conferimento presso il centro di raccolta comunale (CDR).

7. Il conferimento dei rifiuti da sfalci e potature codice EER 200201 con le modalità previste ai precedenti commi darà luogo all'applicazione di apposita tariffa a copertura dei relativi costi, in applicazione del principio “chi inquina paga”, con le seguenti modalità:
- a) per il conferimento presso il centro di raccolta comunale sarà applicata apposita tariffa €/kg, individuata annualmente nella delibera di approvazione del piano tariffario;
 - b) la misurazione della quantità di rifiuto da sfalci e potature codice EER 200201 conferito, è determinata mediante:
 - i) pesatura diretta, con rilevazione del peso di ogni singolo conferimento;
 - ii) pesatura indiretta con rilevazione del volume, espresso in litri, trasformato in kg tramite un coefficiente di peso specifico (Kpeso), individuato annualmente nella delibera di approvazione del piano tariffario.

Art. 10 . Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o locali, diverse dai terreni agricoli, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
 - f) *utenze non domestiche*: le restanti utenze, tra cui rientrano in particolare le sedi di comunità, di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di attività produttive in genere;
 - g) *utenza aggregata*: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
 - h) *utente*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.
 - i) *rifiuto urbano residuo - RUR*: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferito in maniera indifferenziata.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 11 . Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla Tariffa Corrispettiva:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del corrispettivo.

Art. 12 . Soggetti passivi

1. La Tariffa Corrispettiva è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la Tariffa Corrispettiva relativa all'immobile è dovuta dai medesimi in solido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del Codice civile utilizzate in via esclusiva la Tariffa Corrispettiva è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della Tariffa Corrispettiva dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tariffa Corrispettiva è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l'utilizzo continuativo con durata superiore a sei mesi anche se ricomprensenti più annualità.

Art. 13 . Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a Tariffa Corrispettiva i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali destinati a attività non domestiche sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all'utilizzo di deposito;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto, nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale utilizzo;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;
 - g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le superfici, anche coperte, adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 14 . Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla Tariffa Corrispettiva i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12.

Art. 15 . Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l'80% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività.
3. Sono in particolare escluse:
 - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del Codice civile:
 - i) attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
 - ii) attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:
 - iii) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - iv) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
 - v) Qualora l'attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una porzione del fabbricato di civile abitazione in cui è residente l'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l'attività.
 - b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al corrispettivo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.
 - c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
 - i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
 - iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dà luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
 - iv) Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
 - (1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;

- (2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - (3) non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - (4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;
- e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla Tariffa Corrispettiva, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

Attività	% di abbattimento
Lavanderie/Tintorie	20%
Autofficine, Elettrauto, Carrozzerie	20%
Gabinetti dentistici, Radiologici, Laboratori odontotecnici	20%
Laboratori di Analisi, Ambulatori veterinari	20%
Lavorazione materie plastiche	20%
Falegnameria, Vetreria	20%
Tipografie, stamperie, Laboratori Fotografici, Eliografie	20%
Marmisti	20%
Imbianchini e tinteggiatori	20%

5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 16 . Superficie imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla Tariffa Corrispettiva delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Soggetto comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a Tariffa Corrispettiva è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 17 . Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 18 . Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.
6. Il piano economico finanziario a seguito di validazione da parte dall'Ente territorialmente competente è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.

Art. 19 . Determinazione della tariffa

1. La Tariffa Corrispettiva è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
3. Le tariffe della Tariffa Corrispettiva sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Resta salva la facoltà di modificare le tariffe in corso d'anno in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, ai sensi dell'art. 54, del D.lgs. 446/1997. . L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo

Art. 20 . Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile così articolata:
 - a) quota variabile calcolata, rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, fatta eccezione dei costi menzionati al seguente punto b);
 - b) quota variabile misurata RUR, correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di trattamento e smaltimento del R.U.R. e di una quota dei costi di gestione,
 - c) quota variabile misurata RD, in caso di misurazione di ulteriori specifiche tipologie di Rifiuto Differenziato queste saranno correlate ai corrispondenti quantitativi di rifiuti conferiti e la relativa quota variabile misurata sarà determinata sulla base dei propri costi di trattamento e recupero (CTR) e di una ulteriore quota dei costi di gestione;

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento finale.
2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi, inerenti alla quota fissa e alla quota variabile calcolata e da coprire attraverso la tariffa, sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La Ripartizione dei costi in tariffa puntuale è così articolata

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche	Tutte le utenze
Costi fissi (CF)	CFd	CFnd	CVM
Costi variabili (CV)	CVCd	CVCnd	

5. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.
6. La delibera di approvazione del piano tariffario può inoltre determinare ulteriori tariffe per servizi puntuali e/o a chiamata fuori standard determinate sul costo del servizio reso.

Art. 21 . Quota variabile misurata della tariffa

1. La quota variabile misurata della Tariffa è determinata tramite l'applicazione di una tariffa €/kg applicabile ai rifiuti soggetti a misura, conferiti dalla singola utenza.
2. La misurazione della quantità di rifiuto conferito, in base alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), è determinata mediante:
 - i) pesatura diretta, con rilevazione di ogni singolo conferimento;

- ii) pesatura indiretta con rilevazione del volume, espresso in litri, trasformato in kg. tramite un coefficiente di peso specifico (Kpeso), pertanto la quantità di rifiuto conferito per utenza (RIFut) è determinata come $RIFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$ dove:
 - VOLcont è il volume del contenitore esposto dall'utente espresso in litri;
 - $\Sigma VOLcont$ è la sommatoria del volume del contenitore, espresso in litri, per gli svuotamenti nel periodo di riferimento;
 - Kpeso è il coefficiente di peso specifico di trasformazione dei litri in kg.
- 3. I quantitativi per ogni tipo di Rifiuto, computati in Kg. alla singola utenza, risultano, dalla sommatoria delle relative misurazioni di conferimenti realizzate sia mediante pesatura diretta, sia indiretta.
- 4. Per le utenze aggregate inerenti più utenze che conferiscono in unico contenitore, mantenendo separati i conferimenti da utenze domestiche da quelli da utenze non domestiche, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, per le utenze domestiche, e nelle tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche, di cui all'allegato 1, del D.P.R., n. 158/99
- 5. L'utente ricompreso in un'utenza aggregata può richiedere il ricalcolo dei propri conferimenti qualora emergano e siano documentate specifiche e particolari circostanze (come l'assenza prolungata) che comportino una modifica dei dati di conferimento calcolati in base al comma precedente.
- 6. La delibera tariffaria stabilisce, per ciascuna annualità e per ciascuna frazione di rifiuto sottoposta a misurazione:
 - b) I costi variabili da coprire con la relativa tariffa variabile a misura
 - c) il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata
- 7. La tariffa per unità di rifiuto (€/Kg.) è determinata in relazione ai costi da coprire con la relativa tariffa variabile misurata e ai quantitativi di rifiuto consuntivati nell'anno precedente;

Art. 22 . Soglia minima di produzione - ricostruzione dei conferimenti

1. La quota variabile misurata viene determinata dal conteggio degli svuotamenti dei bidoni/cassonetti grigi dotati di microchip, collegati alle utenze, esposti dagli utenti.
2. Il bidone/cassonetto grigio dotato di microchip viene consegnato gratuitamente in comodato d'uso agli utenti ma rimane di proprietà del Gestore del Servizio. La detenzione del bidone/cassonetto grigio è obbligatoria per ciascuna utenza, salvo casi particolari di cui al successivo comma 7.
3. Il possesso del bidone/cassonetto grigio dotato di microchip costituisce presupposto per la produzione di rifiuti e quindi di sussistenza delle utenze. In caso di cessazione, la mancata restituzione del bidone/cassonetto comporta il mantenimento dello stato attivo delle utenze a cui verrà emessa regolare fattura fino all'espletamento di tutte le pratiche di chiusura ivi compresa la restituzione del bidone/cassonetto grigio. La mancata restituzione del bidone/cassonetto grigio dotato di microchip dà luogo alla richiesta di rimborso spese forfettario secondo il piano tariffario

annualmente deliberato dal Consiglio Comunale inserito nel primo documento di riscossione utile, salvo casi di furto o smarrimento regolarmente denunciati alla pubblica autorità

4. La delibera di approvazione del piano tariffario individua annualmente, per ogni tipologia di rifiuto sottoposto a quantificazione puntuale e per ogni classe e categoria di utenza domestica e non domestica, il Quantitativo Medio di Produzione Rifiuti, calcolato sulla base dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di ogni rifiuto sottoposto a quantificazione.
5. La delibera di approvazione del piano tariffario individua annualmente la Soglia Minima di Produzione Rifiuti, quale quota del Quantitativo Medio di Produzione Rifiuti. La Soglia Minima è determinata nel primo anno di applicazione a regime sulla base di dati letteratura, comportamenti delle utenze rilevati e dati storici di realtà similari; negli anni successivi sulla base dei comportamenti delle utenze registrati negli anni precedenti.
6. La Soglia Minima di Produzione è comunque addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori alla stessa soglia, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.
7. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il Quantitativo Medio di Produzione di RUR determinato per classe o categoria come previsto al precedente comma 4, salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti, supportata da adeguata documentazione come a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestati di residenza continuativa (superiore a 6 mesi) all'estero o in Italia con distanza superiore ai 150 km dal territorio comunale (contratti di affitto) o attestati di residenza permanente presso strutture socio-sanitarie ed assistenziali (case di cura o di riposo) rilasciati dalle stesse.
8. In caso di mancato possesso del contenitore per oggettiva impossibilità di esporlo causa le modalità di svolgimento dell'attività di specifiche ed individuate categorie di utenze, la quota variabile misurata è addebitato mediante l'applicazione della Soglia Minima di Produzione di cui al precedente comma 2, in tutti i casi la tariffa complessiva per queste utenze non può essere inferiore a 12,00 €.

Art. 23 . Periodi di applicazione della tariffa

1. La Tariffa Corrispettiva è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo oltre i termini previsti dal successivo comma 4, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le cessazioni e le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro 60 giorni dalla data in cui si verifica l'evento che

comporta la variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 24 . Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei famigliari più numerosi.
2. La quota variabile calcolata dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata è determinata dalla quantità complessiva in kg. di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, quantità determinata con le modalità previste al precedente articolo 21, applicando la relativa la tariffa approvata (€/kg.), resta salvo quanto disposto dal precedente articolo 22.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione

Art. 25 . Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Non viene invece considerata presente la persona assente per almeno sei mesi per:
 - a) Oggettive esigenze lavorative, di studio e per servizi di volontariato prestati a distanza superiore ai 150 km dal territorio comunale
 - b) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari,a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate.
3. Nel caso di utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, di alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti viene fissato in 1 (una) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. I bed & breakfast e le case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi della normativa regionale applicabile, si considerano utenze domestiche. Il numero di occupanti è pari alla somma del numero di componenti il nucleo familiare, determinato ai sensi dei precedenti commi, e del numero massimo di posti letto autorizzato.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva di un'utenza domestica nel Comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui al successivo articolo 38, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 26 . Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata è determinata dalla quantità complessiva in kg. di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, quantità determinata con le modalità previste al precedente articolo 21, applicando la relativa la tariffa approvata (€/kg.), resta salvo quanto disposto dal precedente articolo 22 dell'ART. 19.
4. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
5. Nel caso di conferimenti straordinari di rifiuti ai sensi del precedente articolo 8, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall'utente o al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.
6. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.

Art. 27 . Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella normativa regionale applicabile le attività alberghiere e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi.
4. Agli spazi acquei destinati all'ormeggio delle imbarcazioni, banchine e pontili si applica la tariffa prevista per gli impianti sportivi e i campeggi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq e purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi. Alle superfici imponibili delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.).
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 28 . Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa Corrispettiva.

Art. 29 . Tariffa giornaliera

1. La Tariffa Corrispettiva si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 33 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tariffa Corrispettiva annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.
8. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili.

Art. 30 . Manifestazioni ed eventi

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto Gestore, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'ammontare della Tariffa Corrispettiva è stabilito a totale copertura dei costi anche prevedendo un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore, previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
3. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
4. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.

Art. 31 . Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

TITOLO III Riduzioni e agevolazioni

Art. 32 . Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza

1. La tariffa si applica in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche e senza necessità di dichiarazione, per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione per i non residenti: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 50% della parte variabile calcolata;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 40% della parte variabile calcolata;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50% della parte variabile calcolata;
 - e) Le famiglie residenti che, in forma non temporanea, devono conferire rifiuti derivanti dal disagio sanitario di un proprio familiare convivente e residente (pannoloni per incontinenza, sacche per dializzati o stomizzati, cateteri etc.), possono accedere allo smaltimento agevolato presentando la domanda di agevolazione. Per gli aventi diritto il numero degli svuotamenti è ridotto in relazione al numero dei portatori di disagio sanitario appartenenti al nucleo stesso. In sede di prima applicazione, le riduzioni devono essere richieste dagli utenti, quando si verificano le condizioni, presentando al Gestore del Servizio la documentazione attestante l'utilizzo dei presidi sanitari e/o il nullaosta rilasciato dall'ASL.
Tali riduzioni sono applicate alla quota variabile misurata e sono fissate come segue:
-Riduzione del 75% quando il nucleo familiare conta un portatore di disagio sanitario;
-Riduzione del 90% quando il nucleo familiare conta due portatori di disagio sanitario.
 - f) Le famiglie residenti che hanno bambini di età compresa fra 0 a 3 anni possono accedere allo smaltimento agevolato presentando la domanda di agevolazione. Per gli aventi diritto il numero degli svuotamenti è ridotto in relazione al numero dei bambini da 0 a 3 anni appartenenti al nucleo stesso. In sede di prima applicazione, le riduzioni devono essere richieste dagli utenti, quando si verificano le condizioni.
Tali riduzioni sono fissate come segue:
-Riduzione del 50% quando il nucleo familiare conta un bambino con età compresa fra 0 e 3 anni;
-Riduzione del 65% quando il nucleo familiare conta due o più bambini fra 0 e 3 anni
2. All'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.

Art. 33 . Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile calcolata, al 50% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie rilevante non superiore a 150 mq.-Non si applica alle utenze non domestiche, che sono comunque tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile calcolata, nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d'ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell'interessato.

Art. 34 . Riduzioni/esenzioni per recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile calcolata per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio, al di fuori del servizio pubblico; ovvero ne è prevista l'esenzione completa in caso di avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Per usufruire della riduzione/esenzione il produttore deve presentare al Soggetto Gestore:
 - a) dichiarazione di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni;
 - b) attestazione dell'avvenuto avvio al recupero dei propri rifiuti urbani.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, comunicando:
 - a) indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER;
 - b) se i rifiuti avviati al recupero presso terzi corrispondono in parte o alla totalità dei rifiuti recuperabili prodotti dall'utenza;
 - c) il periodo, minimo due anni, per il quale si intende di voler recuperare i rifiuti di cui al precedente punto a) al di fuori del servizio pubblico;
 - d) le tipologie e i quantitativi presunti dei rifiuti recuperabili che si intende eventualmente continuare a conferire al servizio pubblico.
5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 6. sarà comunicato l'esito della verifica all'utente.
8. La riduzione complessiva della parte variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è determinata dalla sommatoria delle riduzioni applicabili, calcolate con le modalità di cui al seguente comma 9, per ogni singola frazione merceologica di rifiuto avviato al recupero/riciclo e non sottoposta a misurazione puntuale ai sensi del precedente articolo 21. Per i rifiuti sottoposti a misurazione puntuale, esclusi dall'applicazione di riduzioni, la documentazione di cui al precedente comma 6 è ritenuta valida e documentata giustificazione per la non applicabilità degli addebiti previsti ai commi 2 e 3 del precedente articolo 22
9. La riduzione per ogni singola frazione merceologica avviata al recupero/riciclo, non sottoposta a misurazione puntuale, è proporzionale al rapporto tra la quantità della frazione merceologica avviata al recupero/riciclo e la relativa quantità attribuibile all'utenza determinata in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della parte variabile calcolata e alla percentuale di raccolta della singola frazione merceologica stessa registrata nell'anno solare precedente a livello di ambito di gestione. Tale riduzione non può essere superiore alla percentuale di raccolta della frazione stessa registrata

La percentuale di riduzione per singola frazione merceologica (a) è

$$Pr_a(<= \%RD_a) = (Qr_a/Qt_a) \cdot \%RD_a$$

dove:

- $\%RD_a$ è la percentuale di raccolta della singola frazione merceologica (a) in esame, registrata nell'anno solare precedente a livello di ambito di gestione;
- Qr_a è la quantità documentata in kg della singola frazione merceologica (a) avviata al recupero/riciclo;

- Q_{ta} è la produzione teorica di rifiuti, così determinata $Q_{ta} = (Kd \cdot Sr) \cdot \%RD_a$ con:
 - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr - superficie di riferimento.

La riduzione complessiva della parte variabile calcolata risulta pertanto pari a:

$$Pr_{(tot)} = \Sigma Pr_a$$

con $Pr_{(tot)}$ pari al 100%, cioè esenzione completa della componente variabile calcolata, in caso di avvio al recupero al di fuori del servizio pubblico di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza.

10. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
11. Il Soggetto Gestore può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.

Art. 35 . Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25 % nella quota variabile calcolata.
2. La riduzione è subordinata:
 - a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
 - b) all'impegno ad effettuare correttamente il compostaggio, senza causare esalazioni moleste o altri inconvenienti per il vicinato, e a consentirne il controllo da parte di incaricati del Comune o del gestore;
 - c) all'impegno di non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
 - d) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico.
3. Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Art. 36 . Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere previste agevolazioni, proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze non domestiche. Nella delibera verranno altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento delle agevolazioni.

2. Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell'interessato o attribuite d'ufficio per il periodo della sospensione dell'attività ed operano di regola mediante compensazione con la prima scadenza TARI utile.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio comunale può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale, disciplinandone l'ammontare, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 37 . Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO IV DICHIARAZIONE, VERIFICHE E RISCOSSIONE

Art. 38 . Versamenti

1. La Tariffa Corrispettiva è versata al Soggetto Gestore con le modalità indicate nelle fatture di addebito, che comprendono comunque l'utilizzo di
 - a) versamento presso gli sportelli postali;
 - b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c) domiciliazione bancaria o postale;
 - d) carte di credito;
 - e) assegni circolari o bancari;
 - f) il sistema Pago PA.
2. La Tariffa Corrispettiva è corrisposta di regola in tre rate: una parte in acconto, a sua volta di norma suddivisa in due rate, e una in saldo con percentuali definite dall'ente. È in ogni caso consentito il pagamento dell'acconto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. Le scadenze di pagamento sono determinate per l'anno di riferimento con la deliberazione di approvazione delle tariffe; I termini di scadenza per i versamenti è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

4. È garantita la possibilità di ulteriori rateizzazioni per le casistiche previste al comma 27.1 dell'articolo 27 del TQRIF, Allegato A alla delibera ARERA n. 15/2022 e specificatamente:
- g) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - h) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - i) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
5. Per la fruizione delle ulteriori rateizzazioni previste al precedente comma:
- a) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione;
 - b) L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto;
 - c) La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - d) Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - i) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - ii) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
 - e) gli interessi di dilazione di cui alla precedente lettera d) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 5 lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore;
 - f) In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il richiedente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione;
 - g) Al documento di riscossione per le rateizzazioni di cui al precedente comma 5 dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
6. Il Soggetto Gestore provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento/fattura, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tariffa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
7. L'importo complessivo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art.

1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice della Tariffa Corrispettiva.

8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

9. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.

Art. 39 . Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della Tariffa Corrispettiva devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, a fini della tariffa, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.
4. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Soggetto Gestore e va presentata entro il termine di sessanta (60) giorni solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
5. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso gli uffici del Soggetto Gestore o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria unitamente a copia scansionata del documento di identità del dichiarante. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Soggetto Gestore provvede a far pervenire all'utente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. Il Soggetto gestore notifica all'utente risposta contenente:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;

- c) la classe per le utenze domestiche e la categoria per le utenze non domestiche di prima attivazione;
 - d) la data a partire dalla quale decorre il pagamento della Tariffa Corrispettiva.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 40 . Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.
2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Soggetto Gestore, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
 - a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tariffa;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.

4. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare al Soggetto Gestore la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 41 . Poteri affidati al Soggetto Gestore

1. Il rappresentante legale, anche tramite delegato designato, esercita tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi utenti, il Soggetto Gestore può inviare questionari agli utenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Ai fini del controllo, dell'accertamento e della riscossione coattiva, il Soggetto Gestore è autorizzato ad accedere in esenzione da spese e diritti:
 - a) alle informazioni presenti nelle anagrafi storiche tributarie e nelle banche dati (Commercio, Concessioni edilizie, ICI/IMU, ecc.) dell'Amministrazione Comunale e banche dati di altri Enti e di società terze;
 - b) alle modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati (catastali e ipotecarie, SISTER, Conservatoria dei Registri, Camera di Commercio, ecc.), utilizzando apposite password messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e ottenute dalla stessa a seguito di convenzioni stipulate (con Agenzia delle entrate, Camera di Commercio, pubblici registri, ecc.), nonché del pubblico registro automobilistico.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
5. Ai fini dell'attività di verifica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il Soggetto Gestore può considerare assoggettabile a Tariffa Corrispettiva l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 42 . Verifica delle violazioni dichiarative

1. Il Soggetto Gestore rettifica le dichiarazioni infedeli e accerta le omesse dichiarazioni, inviando all'utente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini prescrizionali.
2. L'avviso indica distintamente le somme dovute per la Tariffa Corrispettiva, compreso il tributo provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto

dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. L'utente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere, non oltre il termine di versamento, di corrispondere le somme indicate negli avvisi in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
6. Le statuizioni contenute in accertamenti divenuti definitivi o in decisioni giudiziali passate in giudicato valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Soggetto Gestore può procedere alla chiusura d'ufficio della posizione a fini TARI di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno due anni, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso notificato all'ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R.

Art. 43 . Inadempimento agli obblighi di versamento

1. All'utente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. ed entro i termini prescrizionali, avviso di omesso o insufficiente pagamento.
2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 41.

Art. 44 . Attività di controllo

1. L'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione e l'omesso o parziale versamento sono accertati dal Gestore del servizio inviando all'interessato, entro il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., apposito avviso tramite raccomandata A.R. o mezzo equipollente, nel quale sono specificate le ragioni dell'atto, le irregolarità riscontrate, le somme dovute distintamente per tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora e spese, con l'invito a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.
2. Le spese di verifica sono quantificate in un importo pari al 30% delle somme dovute a titolo di tariffa, con un minimo di € 50,00
3. Qualora le somme complessivamente richieste dal Gestore del servizio siano superiori a € 5.000, il debitore può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a dieci rate trimestrali, oltre agli interessi di rateizzazione. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base delle verifiche effettuate.

Art. 45 . Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 46 . Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 12 euro per singolo anno.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dall'utente per più annualità o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 47 . Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dovute per tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 48 . Autotutela, accertamento con adesione, contenzioso,

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole all'utente, il Gestore, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso all'organo giurisdizionale competente.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

Art. 49 . Comunicazioni al Gestore

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione della tariffa potranno essere trasmessi al Gestore mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Art. 50 . Reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi

1. L'utente può presentare al Soggetto Gestore richieste di informazioni o reclami scritti inerenti al servizio di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero richieste di rettifica dei versamenti addebitati mediante avviso di pagamento di cui al comma 6 dell'articolo 37.
2. Il Soggetto Gestore predispone specifica modulistica, disponibile presso lo sportello fisico all'utente e scaricabile dal proprio sito web, per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 e contenente almeno i seguenti campi:
 - c) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - d) i dati identificativi da compilarsi da parte del richiedente:
 - i) il nome, il cognome e il codice fiscale in caso di utenza domestica;
 - ii) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità del rappresentante legale che presenta il reclamo;
 - iii) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - iv) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - v) l'indirizzo e il codice dell'utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto dell'esposto:
 - i) le informazioni richieste;
 - ii) le motivazioni del reclamo;
 - iii) le motivazioni della richiesta di rettifica e l'entità dei versamenti addebitati, con indicazione degli eventuali importi già corrisposti e contestati a cui si riferisce il reclamo corredata dalle coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito in caso di accettazione della richiesta di rettifica.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Soggetto Gestore le istanze di cui al precedente comma 1, senza utilizzare il modulo predisposto dal Soggetto Gestore, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle istanze di cui al comma 1 il Soggetto Gestore invia motivata risposta scritta contenente almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento all'istanza presentata;
 - b) il riferimento incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 - c) in caso di richiesta di informazioni:
 - i) la risposta alle informazioni richieste;
 - ii) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) in caso di reclamo:

- i) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata, corredata dagli eventuali riferimenti normativi applicati;
 - ii) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Soggetto Gestore intende porre in essere;
 - iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata
- e) in caso di istanza di rettifica dei versamenti addebitati:
- i) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince l'eventuale correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
 - ii) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata
 - iv) nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto è rimborsato con le modalità previste al seguente articolo 51;
 - v) contro il diniego di accettazione dell'istanza di rettifica può essere presentato ricorso all'organo giurisdizionale competente;
- f) qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 51 . Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto per iscritto, tramite apposito modulo, dall'utente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Modalità di accredito degli importi non dovuti:
 - g) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - h) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto da addebitare nel primo documento di riscossione utile.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 . Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 53 . Disposizioni transitorie

1. Il Gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Per l'applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Categoria abrogata (ex Attività industriali con capannoni di produzione)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALL. A - Categorie Utenze Non Domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Categoria abrogata (ex Attività industriali con capannoni di produzione)
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club